

Città metropolitana di Torino

**Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino 15 dicembre 2015 Assistenza tecnica ai Comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Variante "Seveso" al PTC Chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2015 e all'abrogazione del D.Lgs. 334/99: Nota Esplicativa n. 5.**

Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino 15 dicembre 2015 prot. n. 39516/2015: Assistenza tecnica ai Comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Variante "Seveso" al PTC - Chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2015 e all'abrogazione del D.Lgs. 334/99: Nota Esplicativa n. 5.

#### IL CONSIGLIO METROPOLITANO

(omissis)

#### DELIBERA

- di fornire *assistenza tecnica* ai comuni e alle unioni di comuni evidenziando le principali modificazioni introdotte dal d.lgs. 105/2015 rispetto al previgente d.lgs. 334/99, nonché le ricadute rispetto alle modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla Variante "Seveso" al PTC approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23-4501 del 12 ottobre 2010;
- di predisporre a tal fine una *Scheda di sintesi* dei principali elementi innovativi introdotti dal d.lgs. 105/2015 rispetto alla previgente normativa Seveso (Allegato A);
- di predisporre una *Tavola di concordanza generale* tra l'articolato normativo del d.lgs. 334/99 (abrogato) e il nuovo d.lgs. 105/2015, una *Tabella di lettura di dettaglio* per il documento "Norme tecniche di attuazione", e una *Tabella di lettura di dettaglio* per le "Linee guida" della Variante "Seveso" al PTC (Allegato B);
- di prevedere che con successiva deliberazione del Consiglio metropolitan si provvederà a dare avvio formale alla revisione della variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale "Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" approvata con D.C.r. n. 23-42501 del 12 ottobre 2010.

**ALLEGATO A)**  
**SCHEMA DI SINTESI DEI PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL**  
**D.LGS. 105/2015 RISPETTO AL D.LGS. 334/99**

**ART.2 - Ambito di applicazione ed Esclusioni.**

Non esiste più la fattispecie prevista dall'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 334/99, riguardante gli stabilimenti che operavano alcune lavorazioni, che prevedeva la predisposizione di un'analisi dei rischi da integrare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nei luoghi di lavoro.

Impianti di gestione dei rifiuti

Le discariche di rifiuti continuano a rimanere escluse dall'applicazione della norma; i restanti impianti sono invece potenzialmente soggetti, così come lo sono "gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose" (vedi Nota 5 all'Allegato 1 del d.lgs. 105/2015).

Scali merci terminali di ferrovie

L'esclusione non è assoluta, sono potenzialmente inclusi gli scali che operano attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa, e gli scali che effettuano una specifica attività di deposito di sostanze pericolose, diversa da quella propria delle fasi di trasporto.

**ART.3 - Definizioni**

Non è più prevista una classificazione in stabilimenti soggetti all'art. 6 del d.lgs. 334/99 e stabilimenti soggetti all'art. 8, bensì in stabilimenti "**di soglia inferiore**" e "**di soglia superiore**". La trasposizione non è automatica e dipende dalla verifica di assoggettabilità effettuata dall'azienda.

Sono considerati **nuovi** gli stabilimenti:

- costruiti o avviati dopo il 1/6/2015;
- che dopo il 1/6/2015 effettuano modifiche all'inventario delle sostanze (conseguenti a modifiche di processo o impianto o ampliamenti, ecc) tali da rientrare in Seveso;
- che dopo il 1/6/2015, sempre a seguito di modifiche dell'inventario, passano da "soglia inferiore" a "soglia superiore" e anche il viceversa.

Sono considerati **preesistenti**:

- gli stabilimenti che il 31/5/2015 erano già in Seveso con la vecchia norma e lo rimangono con la nuova norma il 1/6/2015 senza variare l'appartenenza a ciascuna delle due soglie.

Sono considerati "**altri**":

- gli stabilimenti che dopo il 1/6/2015 rientrano in Seveso o passano da "soglia inferiore" a "soglia superiore" o viceversa solo a seguito di motivazioni diverse dalla modifica dell'inventario delle sostanze (quindi in seguito a mere variazioni della normativa)

Sono considerati **adiacenti**:

- gli stabilimenti soggetti a Seveso e "ubicati in prossimità" di un altro stabilimento soggetto a Seveso in misura tale da aumentare il rischio o le conseguenze di incidente rilevante.

**ARTT. 6, 7, 8 - Sistema delle competenze**

Per gli stabilimenti di "**soglia superiore**" è competente, come prima, il Comitato Tecnico Regionale (CTR).

Per quelli di **soglia inferiore** è competente **la Regione** o il soggetto da essa designato.

Questi due soggetti effettuano le ispezioni ordinarie e straordinarie sugli stabilimenti di competenza ed emanano i provvedimenti conseguenti.

Inoltre il CTR svolge le istruttorie ed emana i provvedimenti sui Rapporti di Sicurezza (RdS) degli stabilimenti di competenza e irroga le eventuali sanzioni amministrative.

Rimane anche la competenza consultiva del CTR a comuni e altri enti territoriali in materia urbanistica.

**Ente di area vasta (Città Metropolitana o Provincia):** continua a svolgere le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione (quella che la Provincia di Torino ha esercitato e che la Città

Metropolitana continua a esercitare con la Variante "Seveso" al PTC).

**Comune:** continua a svolgere la funzione di controllo dell'urbanizzazione (elaborato RIR) e quella sui processi di informazione alla popolazione e di consultazione e partecipazione della stessa ai processi decisionali.

**Prefetto:** mantiene la competenza sull'adozione, aggiornamento e sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna.

#### **ART.10 – Comitato tecnico regionale (CTR)**

Nel CTR è prevista la presenza di un rappresentante dell'Ente di area vasta (Città metropolitana di Torino) e di uno del comune territorialmente competente. In entrambi i casi viene designato anche un supplente dall'Ente di appartenenza.

#### **ART.13 - Notifica**

La Scheda Informativa viene accorpata alla Notifica con una nuova modulistica.

La gestione del transitorio avviene nei termini seguenti. Gli stabilimenti preesistenti e gli “altri stabilimenti” inviano la Notifica entro un anno *"dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/28/UE si applica allo stabilimento"*.

**Per gli stabilimenti preesistenti**, si ritiene<sup>1</sup> che la data in questione sia il 1/6/2015. **L'obbligo di Notifica è quindi entro il 1/6/2016.**

Non sono però obbligati a presentarla se *“anteriamente al 1 giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica [...] e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate”*. Per gli stabilimenti preesistenti, perciò, tale requisito potrà ritenersi soddisfatto quando (sempre che le informazioni non siano variate) la precedente Notifica risultava completa e già aggiornata al regolamento comunitario vigente su sostanze e miscele.

E' previsto l'obbligo di inviare la Notifica solo in formato elettronico, inizialmente via PEC, poi con appositi software predisposti a livello nazionale.

Sono disciplinati i casi di aggiornamento della Notifica.

#### **ART.15 - Rapporto di Sicurezza**

È previsto solo per gli stabilimenti "di soglia superiore".

Sono disciplinati i casi di aggiornamento, tra cui l'accadimento di incidente rilevante.

#### **ART.16 – Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza**

I nuovi stabilimenti “di soglia superiore” devono ottenere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) prima di dare inizio alla costruzione e il parere tecnico conclusivo prima di dare inizio all'attività.

#### **ART.18 – Modifiche con o senza aggravio di rischio**

In caso di modifiche con aggravio di rischio è confermata la previsione della Seveso II: **il gestore deve comunicare la modifica all'autorità competente in materia di VIA, che si pronuncia entro un mese per decidere l'assoggettabilità o meno alla procedura di VIA.**

#### **ART.19 - Effetto domino.**

Il CTR individua gli stabilimenti nei quali possono verificarsi effetti domino a seguito dell'accadimento di incidenti rilevanti, in base ai criteri specificati nell'allegato E al decreto. La previsione, già esistente nel d.lgs.334/99, era stata largamente inapplicata.

---

<sup>1</sup> Considerato che il termine di recepimento della direttiva era il 1 giugno 2015, che dalla stessa data è abrogata la precedente direttiva 96/82/CE e che, secondo la giurisprudenza (vedi, ad esempio, recente sentenza del Consiglio di Stato **26 maggio 2015 n. 2660**), finché il termine per il recepimento delle direttive comunitarie non è scaduto, non può affermarsi la loro cogenza (salvo rare e particolari eccezioni) all'interno dei singoli ordinamenti nazionali e pertanto esse non si possono considerare “*selfexecuting*”

### **ART.21 – Piano di emergenza esterna (PEE)**

I PEE sono previsti sia per gli stabilimenti “di soglia superiore” che per gli stabilimenti “di soglia inferiore”, salvo casi particolari di esclusione decisi dal Prefetto.

Rimane la competenza prefettizia, d'intesa con la Regione e con gli Enti locali interessati, tra i quali sono ricompresi la Città Metropolitana, il Comune sede dello stabilimento e gli eventuali comuni limitrofi che possano essere interessati dal Piano.

### **ART.22 – Assetto del territorio e Controllo dell'urbanizzazione**

Aumentano i criteri sulla base dei quali la Regione adegua i propri piani, l'ente di area vasta (Città metropolitana di Torino) adegua il Piano territoriale e i comuni adeguano il piano regolatore.

Il criterio di cui al comma 2 lettera a) riprende quello dell'articolo 14 del d.lgs.334/99.

Il criterio di cui al comma 2 lettera b) prevede che gli strumenti di pianificazione proteggano, se necessario, mediante opportune distanze o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o sensibili dal punto di vista naturale e "gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004" che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti.

Il criterio di cui al comma 2 lettera c) prevede che, per gli stabilimenti preesistenti, si adottino misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Si specifica che è competenza dell'ente di area vasta (Città metropolitana di Torino) individuare nell'ambito del PTC o piano territoriale generale, con il concorso dei comuni, "le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti".

La Variante "Seveso" al PTC risponde già a tali criteri con alcuni possibili aggiornamenti migliorativi.

Il d.m. 09/05/2001 rimane in vigore fino a emanazione di nuovo decreto ministeriale.

### **Elaborato RIR di competenza comunale**

Sono disciplinati i casi di aggiornamento. Esso è richiesto:

- se varia il PRG in zone interne alle aree di danno;
- se nel territorio comunale si installano nuovi stabilimenti o quelli esistenti attuano modifiche con aggravio di rischio e con modifiche alle aree di danno;
- comunque ogni 5 anni.

### **ART.23 e 24 – Informazione, consultazione e partecipazione della popolazione**

Sono disciplinati:

- l'informazione alla popolazione. Il Sindaco, d'ufficio, deve dare le informazioni a "tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante" e deve aggiornare quelle informazioni almeno ogni 5 anni;
- la consultazione della popolazione nei casi di progetto di nuovi stabilimenti, alcuni casi delle modifiche con aggravio di rischio e anche nel caso di creazione di nuovi insediamenti vulnerabili. L'onere ricade sul Comune tranne nei casi di progetto sottoposto a VIA che segue le regole della legge specifica. Nei casi in cui il titolo abilitativo non sia rilasciato dal Comune (come nel caso dell'autorizzazione rifiuti che può sostituire il permesso di costruire) l'onere ricade sul Soggetto competente.

### **ART.30 – Disposizioni tariffarie**

Sono introdotte tariffe istruttorie per varie fattispecie di attività della pubblica amministrazione, in parte di pertinenza statale (Ministeri e ISPRA), in parte di pertinenza regionale (Regioni e ARPA). Per le attività di competenza della Prefettura, degli enti di area vasta e dei comuni non sono previste tariffe istruttorie.

### **ART.31 – Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore**

Il CTR è tenuto a inviare gli atti conclusivi delle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza a vari enti, tra i

quali quelli competenti su AIA, VIA, rifiuti, AUA, oli minerali, TULPS, gas tossici.

### **ART.33 – Riferimenti normativi e abrogazione di norme**

Sono abrogati il d.lgs.334/99 e s.m.i., nonché i decreti ministeriali applicativi sostituiti dagli allegati a questo d.lgs.

### **ALLEGATO I**

Questo Allegato elenca le sostanze pericolose e le soglie di assoggettabilità, basate sui quantitativi massimi detenuti nello stabilimento.

La nuova Parte I comprende le categorie riclassificate in base al regolamento Ue n.1272/2008, universalmente noto come “regolamento CLP”, che dal 1/6/2015 è in vigore anche per le miscele ed è quindi l’unico riferimento europeo – armonizzato peraltro con il sistema GHS utilizzato a livello mondiale - per la classificazione.

Le sostanze o miscele sono caratterizzate da **indicazioni di pericolo** (nuovo nome delle vecchie frasi di rischio) una parte delle quali sono rilevanti ai fini “Seveso”.

Le indicazioni sono **codici Hxxx**, dove la prima x è una cifra che identifica la categoria generale di pericolo (2 per i pericoli energetici, 3 per i tossici e 4 per gli ecotossici).

La nuova Parte II comprende le sostanze elencate per nome, che sono quelle del vecchio d.lgs.334/99 più un certo numero di nuove sostanze.

Continua a valere, in aggiunta, la regola delle "tre sommatorie" per verificare l'assoggettabilità di uno stabilimento al d.lgs.105/2015.

**ALLEGATO B)**  
**TAVOLA DI CONCORDANZA GENERALE**  
**TRA IL DECRETO LEGISLATIVO 334/99 (ABROGATO) E IL NUOVO D.LGS. 105/2015**  
**(VIGENTE)**

| <b>DECRETO<br/>LEGISLATIVO<br/>17 AGOSTO 1999,<br/>N.334</b> | <b>DECRETO<br/>LEGISLATIVO<br/>26 GIUGNO 2015,<br/>N.105</b> | <b>RIF. VARIANTE "SEVESO" AL PTC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.lgs. 334/99                                                | D.lgs. 105/2015                                              | <b>Art. 1, secondo comma, num. 1</b> (Premessa)<br><b>Art. 1 sesto comma</b> (Premessa)<br><b>Art. 5, primo comma</b> (Obbligo dei comuni di predisporre l'elaborato RIR)<br><b>Titolo II, primo comma</b> (Valutazione della compatibilità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante)<br><b>L.G., Titolo IV, secondo paragrafo</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Artt. 6, 7, 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.                     | Non vi è corrispondenza automatica (v. testo)                | <b>Art. 5, secondo comma</b> (Obbligo dei comuni di predisporre l'elaborato RIR)<br>"... agli articoli 6 o 8 del d.lgs.334/1999 e s.m.i.."<br>è ora da intendersi:<br>" <b>... al d.lgs.105/2015.</b> "<br><b>Art. 6, primo comma, punto 3</b> (Comuni già dotati di elaborato RIR)<br>"...agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.,..."<br>è ora da intendersi:<br>" <b>... al d.lgs.105/2015,...</b> "<br><b>L.G. , capitolo 2.1, primo paragrafo</b><br>" <b>agli articoli 6 o 8 del d.lgs.334/99 e s.m.i.</b> "<br>è ora da intendersi:<br>" <b>al d.lgs.105/2015</b> " |
| Art. 9 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.                            | Artt. 16, 17 del d.lgs.26/6/2015, n.105                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Art. 10 del d.lgs. 334/99 e s.m.i.                           | Art. 18 del d.lgs.26/6/2015, n.105                           | <b>Art. 15.1, secondo comma</b> (Verifiche in "zone ad altissima vulnerabilità ambientale")<br><b>Art. 15.2.1, primo comma</b> (Documentazione da produrre per i nuovi stabilimenti)<br><b>Art. 15.3., primo comma</b> (Verifiche in "zone a ridotta vulnerabilità ambientale")<br><b>Art. 15.3.1, primo comma</b> (Documentazione da produrre per i nuovi stabilimenti)                                                                                                                                                                                                            |

| <b>DECRETO<br/>LEGISLATIVO<br/>17 AGOSTO 1999,<br/>N.334</b> | <b>DECRETO<br/>LEGISLATIVO<br/>26 GIUGNO 2015,<br/>N.105</b> | <b>RIF. VARIANTE "SEVESO" AL PTC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 14 del d.lgs.<br>334/99 e s.m.i.                        | Art. 22 del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105                        | <b>Art. 1, terzo comma</b> (Premessa)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Art. 20 del d.lgs.<br>334/99 e s.m.i.                        | Art. 21 del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105                        | <b>Art. 1, secondo comma, numero 3</b> (Premessa)<br><b>Art. 11, terzo comma</b> (Vulnerabilità delle<br>infrastrutture della mobilità, delle reti<br>tecnologiche e dei beni di carattere storico-<br>architettonico)<br><b>L.G. , capitolo 6, sesto paragrafo</b>                                                         |
| Art. 21 del d.lgs.<br>334/99 e s.m.i.                        | Art. 17 del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105                        | <b>Art. 14, secondo comma</b> (Valutazione di<br>compatibilità ambientale degli stabilimenti<br>esistenti);<br><b>Art. 17, secondo comma</b> (Criticità territoriali<br>ed ambientali rappresentate dagli stabilimenti<br>esistenti)<br><b>Art. 20, quarto comma</b> (Norma finale)<br><b>L.G. , capitolo 3, tabella 1.</b> |
| Art. 23 del d.lgs.<br>334/99 e s.m.i.                        | Art. 24 del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105                        | <b>L.G. , capitolo 2, quarto paragrafo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Allegato I del d.lgs.<br>334/99 e s.m.i.         | Allegato 1 del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105         |
| Allegato I parte 1 del<br>d.lgs. 334/99 e s.m.i. | Allegato 1 parte 2 del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105 |
| Allegato I parte 2 del<br>d.lgs. 334/99 e s.m.i. | Allegato 1 parte 1 del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105 |
| DM ambiente 9/8/2000                             | Allegato D del<br>d.lgs.26/6/2015, n.105         |

Ogni riferimento all'Ente **Provincia**, è da intendersi ora riferito all'Ente **Città Metropolitana di Torino**, ai sensi della legge 56/14.

**TABELLA DI LETTURA DI DETTAGLIO**  
**LETTURA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE "SEVESO" AL PTC, A**  
**SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 105/15 (AD INTEGRAZIONE**  
**DELLA TAVOLA DI CONCORDANZA GENERALE)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 1 - PREMESSA</b></p> <p>- <b>Primo comma.</b> Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 resta vigente ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del d.lgs. 26 giugno 2015, n.105 relativo all'attuazione della direttiva 2012/18/UE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p><b>Primo comma.</b> Le lettere a), b), c) sono ora da intendersi come segue:<br/> <i>"a) nuovi od esistenti "di soglia superiore" ai sensi del d.lgs.105/2015;<br/> b) nuovi od esistenti "di soglia inferiore" ai sensi del d.lgs.105/2015;...";<br/> c) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 19 della presente Variante."</i></p> <p><b>Terzo comma.</b> Sono inoltre da intendersi "<u>nuovi stabilimenti</u>" quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.105/2015."</p> <p><b>Quarto comma.</b> I punti 1 e 2 sono ora da intendersi come segue:<br/> <i>"1. Lo stabilimento in cui è prevista la presenza di sostanze che riportino indicazioni di pericolo relative rispettivamente a pericoli fisici, pericoli per la salute e pericoli per l'ambiente, in quantità che superano la quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore stabilita dalla Parte 2 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015;<br/> 2. Lo stabilimento in cui è prevista la presenza di sostanze classificate rispettivamente nella sezione "Pericoli fisici", nella sezione "Pericoli per la salute" e nella sezione "Pericoli per l'ambiente" di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015, che concorrono al superamento della rispettiva quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore ivi stabilita."</i></p> |
| <p><b>ART. 4 - OBBLIGO DEL GESTORE DI FORNIRE INFORMAZIONI</b></p> <p><b>Secondo comma:</b> <i>"... ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000 "Individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio"..."</i></p> <p><b>è ora da intendersi:</b> <i>"... ai sensi dell'Allegato D al d.lgs.105/2015 "Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure"..."</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>ART. 5 - OBBLIGO DEI COMUNI DI PREDISPORRE L'ELABORATO RIR</b></p> <p><b>Primo comma:</b> <i>"... di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto."</i></p> <p><b>è ora da intendersi:</b> <i>"... prescritte dalla presente Variante."</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI OSSERVAZIONE PER GLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 LETTERE A) E B) O LORO MODIFICHE.</b></p> <p><b>Secondo comma.</b> <i>"... art. 10 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. che richiedono il nulla osta di fattibilità descritto all'articolo 9 ..."</i></p> <p><b>è ora da intendersi:</b> <i>"...art. 18 del d.lgs. del d.lgs.105/2015, che richiedono il nulla osta di fattibilità descritto all'articolo 17 ..."</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**ART. 10 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE PER I NUOVI STABILIMENTI E PER LE MODIFICHE DI QUELLI ESISTENTI**

**Secondo comma.** *"Tale verifica, per quanto riguarda le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000), agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. (Rapporto di sicurezza) è effettuata nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto legislativo."*

**è ora da intendersi:** *"... Tale verifica, per quanto riguarda le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio di cui all'Allegato D al d.lgs.105/2015 degli "stabilimenti di soglia superiore" soggetti al medesimo decreto, (Rapporto di sicurezza) è effettuata nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto legislativo."*

**Terzo comma.** Il comma è ora da intendersi riferito anche agli stabilimenti che saranno assoggettati al d.lgs.105/2015.

**ART. 15 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI NUOVI STABILIMENTI**

**Primo comma.** *"...stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. (Rapporto di Sicurezza) sono effettuate nell'ambito del procedimento Nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 21 del suddetto decreto legislativo".*

**è ora da intendersi:** *"...“stabilimenti di soglia superiore” soggetti al d.lgs.105/2015 (Rapporto di Sicurezza) sono effettuate nell'ambito del procedimento Nulla osta di fattibilità ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto legislativo".*

**ART. 17 CRITICITÀ TERRITORIALI ED AMBIENTALI RAPPRESENTATE DAGLI STABILIMENTI ESISTENTI**

**Primo comma:** *"... ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. 334/99 e s.m.i.,..." è non più applicabile.*

**ART. 19 CRITERI PER L'INSEDIAMENTO, LA MODIFICA E LA TRASFORMAZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ CHE COMPORTINO LA DETENZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE**

**Primo comma.** *"...soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicati:..."*

**è ora da intendersi:** *"...quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al d.lgs.105/2015., delle "sostanze pericolose" definite dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicate:..."*

**Primo comma.** L'elenco di cui alle lettere a), b), c), d), è ora da intendersi come segue:

*"a) sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per la salute" della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, H370, nonché quelle classificate nella sezione "Altri pericoli" di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015 che presentino l'informazione supplementare sul pericolo EUH029;*

*b) "sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli fisici" della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c;*

*c) "prodotti petroliferi e combustibili alternativi" come definiti dalla Parte 2;*

*d) "sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per l'ambiente" della Parte 1".*

**ART. 20 - NORMA FINALE**

**Quinto comma.** Il comma è da intendersi applicabile anche per gli stabilimenti che vengono a ricadere nell'ambito di applicazione del d.lgs.105/2015.

**TABELLA DI LETTURA DI DETTAGLIO**  
**LINEE GUIDA DELLA VARIANTE "SEVESO" AL PTC, A SEGUITO DELL'ENTRATA**  
**IN VIGORE DEL D.LGS. 105/15, AD INTEGRAZIONE DELLA TAVOLA DI**  
**CONCORDANZA GENERALE**

**CAPITOLO 3 - OBBLIGO DEL GESTORE DI FORNIRE INFORMAZIONI (ART. 4 DELLE N.D.A.)**

La **tabella 1** è da ora intendersi come segue:

| TIPO DI STABILIMENTO   |                                                                                                                                                                                                                      | OBBLIGHI DEL GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STABILIMENTI ESISTENTI | Già soggetti agli obblighi di cui all'art. 8 del d.lgs.334/99.                                                                                                                                                       | Trasmette al Comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> .<br>L'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 comunica, al termine dell'istruttoria di competenza, le valutazioni di cui al punto 7.2 del citato allegato.                                                                                                                                                           |
|                        | Già soggetti agli obblighi di cui al solo art. 6 del d.lgs.334/99..                                                                                                                                                  | Trasmette al Comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia superiore) per effetto di sole modificazioni normative.                                    | Trasmette le informazioni di cui al p. 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente al rapporto di sicurezza, all'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 che comunica, al termine dell'istruttoria di competenza, le valutazioni di cui al p. 7.2 del citato allegato.                                                                                                                              |
|                        | Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione del solo art. 6 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia inferiore) unicamente per effetto di modificazioni normative.                          | Trasmette al comune, contestualmente alla notifica, le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NUOVI STABILIMENTI     | Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia superiore) per l'introduzione di nuove sostanze o per aumento delle quantità detenute.     | Trasmette al comune le informazioni di cui al p. 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/01 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi o prima di procedere alle modifiche. Questi possono essere rilasciati solo previa acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità da parte dell'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 che comunica inoltre le valutazioni di cui al p. 7.2 del citato allegato. |
|                        | Che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione del solo art. 6 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia inferiore) per l'introduzione di nuove sostanze o per aumento delle quantità detenute. | Trasmette al comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi o prima di procedere alla realizzazione delle modifiche.                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Di nuova costruzione, che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs. 105/2015 (di soglia superiore).                                                         | Trasmette al comune le informazioni di cui al p. 7.1 dell'allegato al d.m. 9/5/01 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi. Questi possono essere rilasciati solo previa acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità da parte dell'autorità di cui all'art. 17 del d.lgs.105/2015 che comunica le valutazioni di cui al p. 7.2 del citato allegato.                                           |
|                        | Di nuova costruzione, che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione del solo art. 6 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. o del d.lgs.105/2015 (di soglia inferiore).                                                      | Trasmette al comune le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al d.m. 9 maggio 2001 e quelle di cui agli artt. 12 e 16 della presente <i>Variante</i> , contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi.                                                                                                                                                                                                                                                        |

**CAPITOLO 7 - STABILIMENTI ESISTENTI (ART. 14 DELLE N.D.A., PUNTO 3)**  
**Primo paragrafo, numero 3. "... del comma 6, articolo 14 del d.lgs.334/99 e s.m.i.;..."**  
**è ora da intendersi: "...dell'articolo 22 comma 2 lettera c) del d.lgs. 105/2015..."**

## CAPITOLO 8 - NUOVI STABILIMENTI: CATEGORIE DI PERICOLO E VULNERABILITÀ AMBIENTALE (ART. 15 DELLE N.D.A.)

**Terzo paragrafo, primo sottopunto**, è ora da intendersi come segue:

*"- le sostanze pericolose sono richiamate dal d.lgs. 105/2015 in due distinte parti dell'allegato 1, dove nella parte seconda si trovano sostanze nominativamente indicate, e nella parte prima compaiono le categorie di pericolo. Le sostanze citate nella parte seconda rientrano in gran parte anche nelle categorie della parte prima;"*

**Terzo paragrafo, terzo sottopunto**. Si precisa che, con l'entrata in vigore del d.lgs.105/2015 che recepisce il regolamento (Ue) n.1272/2008 noto come CLP (a sua volta attuativo e integrativo del sistema GHS), **la tabella 2** di ausilio ai comuni che verificano la categoria di pericolo degli stabilimenti, **è ora da intendersi come di seguito riportata.**

**Terzo paragrafo, quarto sottopunto**, è ora da intendersi come segue:

*"- Per le sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato 1, si considera l'etichettatura desumibile dalla normativa corrente o dalle schede di sicurezza aggiornate delle stesse, mentre per le altre sostanze pericolose si applicano le categorie della prima parte del medesimo allegato...."*

## CAPITOLO 8 - NUOVI STABILIMENTI: CATEGORIE DI PERICOLO E VULNERABILITÀ AMBIENTALE (ART. 15 DELLE N.D.A.)

Al fine di riportare le Sostanze e le Categorie delle sostanze pericolose (all. 1, parte 1 d.lgs. 105/15), alle Categorie di pericolo, visto l'allegato 1 al d.lgs. 105/2015, si propone la seguente tabella di associazione.

La **tabella 2** di cui alle L.G. della Variante "Seveso" è dunque ora da intendersi come segue:

| Categoria di pericolo cui è associata la valutazione di compatibilità | Allegato 1 - Parte 2 d.lgs.105/2015 (indicazioni di pericolo)                                                                                            | Allegato 1 Parte 1 d.lgs.105/2015 (categorie) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Energetico (Pericoli fisici)</i>                                   | H200,201,202,203,205 (esplosivo, varie tipologie)                                                                                                        | categoria P1a                                 |
|                                                                       | H204 (pericolo di incendio o di proiezione)                                                                                                              | categoria P1b                                 |
|                                                                       | EUH014 (reagisce violentemente con acqua)                                                                                                                | categoria O1                                  |
|                                                                       | H220,221 (gas infiammabile, varie tipologie)                                                                                                             | categoria P2                                  |
|                                                                       | H222,223 (aerosol infiammabile, varie tipologie)                                                                                                         | categorie P3a o P3b                           |
|                                                                       | H270 (può provocare o aggravare un incendio; comburente)                                                                                                 | categoria P4                                  |
|                                                                       | H224 (e in alcuni casi H225,226) (liquido e vapori infiammabili, varie tipologie)                                                                        | categoria P5a                                 |
|                                                                       | H225,226 in alcuni casi ((liquido e vapori infiammabili, varie tipologie)                                                                                | categoria P5b                                 |
|                                                                       | H225,226 (maggior parte dei casi) (liquido e vapori infiammabili, varie tipologie)                                                                       | categoria P5c                                 |
|                                                                       | H240,241 (rischio d'esplosione o incendio per riscaldamento)                                                                                             | categoria P6a                                 |
|                                                                       | H242 (rischio d'incendio per riscaldamento)                                                                                                              | categoria P6b                                 |
|                                                                       | H250 (spontaneamente infiammabile all'aria)                                                                                                              | categoria P7                                  |
|                                                                       | H271,272 (liquidi e solidi comburenti, varie tipologie)                                                                                                  | categoria P8                                  |
| <i>Tossico (Pericoli per la salute)</i>                               | H260 (a contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente)                                                             | categoria O2                                  |
|                                                                       | H300,310,330 categoria 1 (letale se ingerito/per contatto con la pelle/se inalato)                                                                       | categoria H1                                  |
|                                                                       | H300,310,330 categoria 2 (letale se ingerito/per contatto con la pelle/se inalato); H331 (tossico se inalato); H301 in alcuni casi (tossico se ingerito) | categoria H2                                  |
|                                                                       | H370 (provoca danni agli organi...) – esposizione singola                                                                                                | categoria H3                                  |
| <i>A ricaduta ambientale (Pericoli per l'ambiente)</i>                | EUH029 (a contatto con l'acqua libera un gas tossico)                                                                                                    | categoria O3                                  |
|                                                                       | H400,410 (molto tossico per gli organismi acquatici) – effetti a breve o lunga durata                                                                    | categoria E1                                  |
|                                                                       | H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata)                                                                                   | categoria E2                                  |

#### **TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO LA DETENZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 19 DELLE N.D.A.)**

**Il testo del presente titolo è da considerarsi integrato dalla seguente nota<sup>2</sup>:** A seguito della approvazione del nuovo d.lgs. 105/2015, la corretta applicazione della norma rappresentata dall'articolo 19 dovrà avvenire con le modalità descritte nella nota 4 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015 (c.d. “regola delle tre sommatorie”), che si applica verificando rispettivamente ciascuna somma pesata delle categorie:

- H1, H2, H3 (solo se la sostanza o miscela presenta almeno una delle indicazioni di pericolo previste dall'articolo 19);
- P3b, P5c;
- E1, E2.

I prodotti petroliferi e combustibili alternativi di cui alla Parte 2 dell'Allegato 1 sono da considerarsi nella somma pesata pertinente in base alla classificazione della specifica sostanza o miscela detenuta. La soglia prevista per le sostanze o miscele appartenenti alla categoria O3 si applica singolarmente. Per quanto riguarda l'indicazione di pericolo H370, essa è da considerarsi nei casi in cui è indicata la via di esposizione “per inalazione” o in quelli in cui non è indicata la via di esposizione.

La **tabella 5** è ora da intendersi come segue:

| <b>SOSTANZE PERICOLOSE CLASSIFICATE<br/>(ALLEGATO 1 D.LGS. 105/2015) COME:</b>                                   | <b>SOGLIA (TONNELLATE) CHE<br/>DETERMINA<br/>L'APPLICAZIONE<br/>DELL'ARTICOLO 19 NDA</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERICOLI PER LA SALUTE, Categoria H1 (con indicazione di pericolo H330)                                          | 1                                                                                        |
| PERICOLI PER LA SALUTE, Categoria H2 o H3 (con indicazione di pericolo H330 o H331)                              | 10                                                                                       |
| PERICOLI FISICI, Categoria P3b (aerosol infiammabili, alcune tipologie)                                          | 1000                                                                                     |
| PERICOLI FISICI, Categoria P5c (liquidi infiammabili, alcune tipologie)                                          | 1000                                                                                     |
| PERICOLI PER L'AMBIENTE, Categoria E1 (tossicità per gli organismi acquatici acuta 1 o cronica 1)                | 20                                                                                       |
| PERICOLI PER L'AMBIENTE, Categoria E2 (tossicità per gli organismi acquatici cronica 2)                          | 40                                                                                       |
| ALTRI PERICOLI, con informazione supplementare di pericolo EUH029 “A contatto con l'acqua libera un gas tossico” | 10                                                                                       |
| Prodotti petroliferi e combustibili alternativi come definiti dalla Parte 2                                      | 500                                                                                      |

<sup>2</sup> La presente nota è stata redatta tenendo conto che non vi è, in generale, corrispondenza biunivoca tra le precedenti e le attuali classificazioni di sostanze e miscele. Di conseguenza è stato utilizzato il principio della massima aderenza al criterio ispiratore della norma di Piano e, ove necessario, quello cautelativo e quello della significatività dei quantitativi di sostanze in relazione alle soglie riferite ai pericoli fisici.